

## Deliberazione del Consiglio dell'Unione

DELIBERA N. 7 del 25/02/2010

originale

**OGGETTO:** Approvazione e recepimento della convenzione tra i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e l'Unione di Comuni Terre di Pianura per il conferimento delle funzioni e compiti di gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti

L'anno duemiladieci, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 20.30 presso la sede dell'Unione Terre di Pianura, sita in via S. Donato, n 199, Granarolo dell'Emilia, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi il Consiglio dell'Unione, si è riunito nelle persone di:

	Presente	Assente
Loretta Lambertini	X	
Andrea Bottazzi	X	
Lorenzo Minganti		X
Carlo Castelli		X
Alessandra Corbacella	X	
Pasquale Forciniti		X
Libero Bacilieri	X	
Catia Rambaldi	X	
Gianni Belloli	X	
Germana Pocaterra	X	
Luisa Cigognetti		X
Giuseppe Cesario	X	
Anna Maria Dal Cero	X	
Matteo Vitale	X	
Luca Morona	X	
Alessandra Grimandi	X	
Pasquale Gianfrancesco	X	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

Assiste a questo atto il Segretario Generale dell'Unione avv. Giuseppe Beraldi. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: Alessandra Corbacella Alessandra Grimandi Anna Maria Dal Cero

## **Deliberazione n. 7 del 25/02/2010**

Il Presidente dà atto che la verbalizzazione degli interventi viene effettuata mediante registrazione in digitale e archiviata a mezzo cd.

Relaziona il Presidente dell'Unione Loretta Lambertini.

Intervengono i consiglieri Matteo Vitale e Anna Maria Dal Cero per chiedere alcuni chiarimenti, che su invito del Presidente vengono forniti dal Segretario Generale.

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

#### **PREMESSO CHE:**

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un Unione di Comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- l'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono attribuire all'Unione è individuata quella relativa alla gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e di servizi, acquisti

DATO ATTO che i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, nella forma di Associazione di Comuni, fin dall'anno 2005, avevano sottoscritto una Convenzione per la gestione associata delle procedure dirette all'acquisizione di beni e servizi, che si poneva come obiettivo quello di razionalizzare, semplificare ed economizzare gli iter procedurali;

CONSIDERATO che a seguito della positiva esperienza maturata dai sopraccitati Comuni nell'ambito dell'Associazione dei Comuni Terre di Pianura, nella conduzione in forma associata dei servizi per la gestione delle procedure dirette all'acquisizione di beni e servizi, e visti i notevoli risultati conseguiti in termini di maggior economicità ed efficienza, vi è la volontà di dare continuità all'attività intrapresa ampliandone i contenuti, attribuendo all'Unione di Comuni le funzioni in materia di gestione del settore gare e contratti;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, dello Statuto dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, che regola l'attribuzione delle competenze all'Unione prevedendo che la stessa si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
- e) la modalità di revoca.

VISTO lo schema di Convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e l'Unione di Comuni Terre di Pianura per il conferimento delle funzioni e compiti di gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e di servizi, acquisti, allegato al presente atto deliberativo, che disciplina dettagliatamente il contenuto, i rapporti finanziari tra gli enti, le risorse umane, la durata e le modalità di revoca;

CONSIDERATO che le percentuali di ripartizione dei costi di cui all'art. 6 dello schema di Convenzione potranno essere riviste annualmente a seguito di esame della rendicontazione dei costi derivanti dalla Convenzione.

VALUTATO che le funzioni e le attività in materia di gare e contratti gestite in modo unitario per tutti i Comuni possano promuovere azioni di notevole risparmio, omogeneizzazione di procedure, contenimento dei costi di funzionamento;

RITENUTO quindi di dover provvedere al recepimento mediante approvazione dello schema di convenzione ai fini del conferimento della funzione con le modalità indicate all'articolato della medesima;

VISTE le seguenti delibere di approvazione dello schema di convenzione: Comune di Baricella deliberazione consiliare n.13 del 18.02.2010; Comune di Budrio deliberazione consiliare n. 13 del 17.02.2010, Comune di Granarolo dell'Emilia deliberazione consiliare n. 19 del 22.02.2010; Comune di Minerbio n. 10 del 23.02.2010.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile/finanziaria;

CON la seguente votazione: presenti n. 13 Consiglieri, astenuti n. 3 Consiglieri (Luca Morona, Matteo Vitale, Gianfrancesco Pasquale), favorevoli n. 10 Consiglieri, si approva a maggioranza;

## **DELIBERA**

1. Di recepire le funzioni, competenze e attività conferite all'Unione di Comuni Terre di Pianura da tutti i comuni aderenti e contenute nello schema di convenzione allegata alla presente deliberazione.
2. Di approvare la *Convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e l'Unione di Comuni Terre di Pianura per il conferimento delle funzioni e compiti di gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e di servizi, acquisti*, nel testo che si allega al presente atto quale sua parte integrante.
3. Di autorizzare il Presidente pro-tempore dell'Unione Loretta Lambertini alla sottoscrizione della convenzione per conto dell'Ente.

Con separata votazione, n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000.

All. A) deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 25/02/2010

Visto: IL PRESIDENTE  
(Andrea Bottazzi)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giuseppe Beraldi)

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MINERBIO E L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E COMPITI DI GESTIONE UNIFICATA UFFICIO APPALTI, CONTRATTI, FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI, ACQUISTI.**

L'anno duemiladieci, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

### TRA

l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore **Sig. XX**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

### E I COMUNI DI

1. **Baricella**: rappresentato dal Sindaco **Sig. XX**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
2. **Budrio**: rappresentato dal Sindaco **Sig. XX**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
3. **Granarolo dell'Emilia**: rappresentato dal Sindaco **Sig. XX**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
4. **Minerbio**: rappresentato dal Sindaco **Sig. XX**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

### PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello statuto;
- l'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono attribuire all'Unione è individuata quella relativa alla gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti;
- il citato art. 6 dello Statuto, al comma 3, prevede che l'attribuzione delle competenze all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
  - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
  - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
  - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
- e) la modalità di revoca.
- con deliberazione consiliare n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Baricella ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
  - con deliberazione consiliare n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Budrio ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
  - con deliberazione consiliare n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Granarolo dell'Emilia ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
  - con deliberazione consiliare n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Minerbio ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
  - con deliberazione consiliare n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2010, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha accettato l'attribuzione delle funzioni in materia di gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti, nonché approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, tra gli enti come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

## **Art. 1** **Oggetto della convenzione**

I Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, di seguito indicati per brevità come "Comuni" o come "Comuni conferenti", attribuiscono all'Unione di Comuni terre di Pianura, di seguito per brevità indicata come "Unione", tutte le proprie attuali competenze, funzioni ed attività esercitate in materia di gestione appalti di lavori, servizi e forniture.

## **Art. 2** **Funzioni trasferite ed ambiti di intervento**

A scopo indicativo, sono trasferite all'Unione le attuali competenze funzioni ed attività comunali riguardanti la gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi riguardanti contemporaneamente più Comuni dell'Unione nonché appalti di lavori, forniture e servizi che interesseranno i singoli enti. Vengono trasferite all'Unione tutti i compiti e tutte le attività legate alla gestione degli appalti e quindi l'esperimento della seguenti procedure di gara, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.:

- A. procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi;
- B. procedure di gare aperte e ristrette, sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria da esperire con le modalità previste dal d.lgs 163/06 e s.m.i.;

Il Responsabile del Settore gare e contratti è responsabile del procedimento negli appalti di forniture e servizi; è responsabile dell'istruttoria di gara (dalla determinazione a contrattare all'atto di aggiudicazione definitiva) relativamente agli appalti di lavori ai sensi della L. 241/90, ferma restando la responsabilità diretta del responsabile unico del procedimento di cui al d.lgs 163/06 e s.m.i., nominato da ogni singolo Comune.

In particolare, approvati i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, ove occorra, l'ufficio provvederà, di concerto con i singoli Enti, a:

- redigere, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare, corredata dai criteri di valutazione delle offerte ;
- predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- definire l'elenco delle ditte da invitare in caso di procedure negoziate;
- presiedere e nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
- redigere e sottoscrivere i verbali di gara;
- redigere e sottoscrivere la determinazione di aggiudicazione;
- trasmettere, ai singoli enti le risultanze di gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- redigere gli schemi di contratto previa verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatariе, contratti che verranno però stipulati dai singoli Enti;
- redigere tutti gli atti e provvedere agli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura negoziale.
- negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, l'ufficio provvede previa approvazione del capitolato e della determinazione a contrattare, a tutti gli atti necessari per l'espletamento della gara;
- svolgere attività di consulenza ai Responsabili dei singoli Comuni;

### **Art. 3**

#### **Denominazione, sistema direzionale e sede**

La struttura associativa assume la denominazione di *Settore Gare e contratti*.

Il sistema direzionale del Settore gare e contratti è così articolato:

Gli organi competenti dell'Unione impartiscono le direttive e adottano i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

*La Giunta dell'Unione:* svolge compiti di indirizzo e vigilanza sul funzionamento del servizio conferito.

*Il Responsabile:* esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della formazione e dell'aggiornamento del personale del Settore e ne risponde agli organi dell'Unione.

Il Settore Gare e contratti ha sede nel territorio del Comune di Budrio.

### **Art. 4**

#### **Decorrenza e modalità di attuazione della convenzione**

Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza dal 20 marzo 2010.

Il Settore Gare e contratti svolgerà le attività per conto dei Comuni, agirà da interlocutore unico nei confronti degli altri soggetti esterni all'Unione (Provincia, Regione, fornitori), avendo la responsabilità per le materie assegnate e predisporrà gli atti necessari.

Tutti i Comuni dovranno individuare un referente tecnico e un referente amministrativo, interni, che avrà il compito di coordinare le relazioni fra le esigenze dei servizi comunali ed il Settore gare e contratti.

### **Art. 5**

#### **Dotazione organica e personale**

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione è definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti

di organizzazione, preve le eventuali procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

## **Art. 6**

### **Riparto dei costi**

I costi di gestione e funzionamento del Centro derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni e Enti partecipanti e con entrate proprie; i costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità seguenti:

- 15% diviso per il numero di Comuni aderenti;
- 15% in base alla relativa popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente;
- 70% in base agli importi delle gare effettivamente esperite, alle tipologie delle stesse, rinviando a delibera della Giunta le necessarie precisazioni.

## **Art. 7**

### **Forme di consultazione**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i compiti di cui ai precedenti articoli è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto.

Il Responsabile del Servizio definito dalla presente convenzione trasmette periodicamente al Direttore dell'Unione una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

## **Art. 8**

### **Durata, recesso dall'Unione e revoca del conferimento**

La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

In accordo con l'art. 5 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, entro il mese di giugno di ogni anno.

In accordo con l'art. 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare il singolo affidamento di funzione o servizio entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di revoca, recesso e scioglimento dell'Unione, si applica la disciplina prevista dallo Statuto e dalla Convenzione che regolano i rapporti tra Comuni ed Unione.

## **Art. 9**

### **Prestazioni a favore di altri enti**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Nell'atto convenzionale, oltre a tutte le necessarie pattuizioni, verranno determinati i relativi compensi a favore dell'Unione.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Settore Gare e contratti e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

## **Art. 10**

### **Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dalla Giunta del Comune conferente o in caso di contrasto riguardante più Comuni, congiuntamente dalle Giunte dei Comuni conferenti;
- il secondo nominato dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
- Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile e riguarda anche le spese dell'arbitrato, che sono comunque anticipate dalla parte che lo richiede.

### **Art. 11** **Norme transitorie**

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Budrio.

### **Art. 12** **Norme finali**

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione al Settore gare e contratti tutte le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento delle attività descritte.

Il trattamento dei dati personali effettuato dal Settore Gare e Contratti, per gli archivi di competenza, avviene secondo la disciplina in vigore presso l'Unione.

Ai sensi dello Statuto, L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata del Settore Gare e contratti con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto